SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ESPERTO QUALIFICATO ED ESPERTO RESPONSABILE PER LA RISONANZA MAGNETICA

L'Azienda Sanitaria Locale di Matera, di seguito denominata "ASM", partita IVA e codice fiscale 01178540777, nella persona del direttore Generale, legale rappresentante pro tempore, dott. Pietro Quinto, nato a Montalbano Jonico (MT) l'8/8/1962, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ASM, sita in Matera alla via Montescaglioso

e

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza, partita IVA e codice fiscale 01987250782 nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempora, dott. Achille Gentile, nato a Panettieri (CZ) l'11/03/1957, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'AO di Cosenza, sita in Cosenza in via San Martino s.n.c.;

premesso che

- L'ASM ha la necessità, nelle more della copertura del posto vacante in organico, di assicurare le funzioni:
    - Previste dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i. ed, in particolare, gli articoli 75 e 79 per le attività di esperto qualificato;
    - Previste dal DM 2/8/1991 per le sorgenti da radiazioni non ionizzanti (RM);

  oltre alle funzioni direttamente ed indirettamente collegate e connesse;

- Con nota prot. 29151 dell'1/4/2016, la ASM ha chiesto all'AO la disponibilità a stipulare convenzione per l'effettuazione delle attività previste al punto precedente, inviando la relativa bozza;

- In pari data, ovvero l'1/4/2016, l'A.O. ha riscontrato positivamente la richiesta dell'ASM, assentendo all'immediato esercizio delle funzioni della figura professionale richiesta;
- Con deliberazione n. ___ del _____, l'AO ha approvato apposito schema di convenzione con l'ASM per disciplinare le attività di consulenza e collaborazione nelle attività sopra descritte;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento, da parte di dirigenti abilitati della A.O., delle funzioni:

- *Previste dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i. ed, in particolare gli articoli 75 e 79 per le attività di esperto qualificato;*
- *Previste dal DM 2/8/1991 per le sorgenti da radiazioni non ionizzanti (RM);*

oltre alle funzioni direttamente ed indirettamente collegate e connesse;

Articolo 2

L'attività di collaborazione sarà svolta da dipendenti A.O. al di fuori della normale attività lavorativa e dell'orario di servizio, con l'utilizzo di strumentazione messa a disposizione dall'ASM e con la collaborazione degli Uffici preposti.

Articolo 3

L'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione comporterà la corresponsione di un compenso forfettario complessivo di € 25.000,00 , oltre al rimborso delle spese di viaggio quantificate in € 0,30 per chilometro ed un rimborso di € 300 per ogni altro accesso richiesto dall'ASM.

L'A.O. provvederà a rimborsare ai propri dirigenti abilitati la somma dovuta secondo le norme di ripartizione interna mediante le regole di procedura stipendiale e, quindi, a richiedere all'ASM l'IRAP dovuta sulle somme corrisposte ai dirigenti interessati.

L'ASM provvederà mensilmente a rendicontare le prestazioni ricevute, trasmettendo il relativo riepilogo all'A.O. che provvederà ai relativi controlli ed all'emissione dei necessari documenti contabili propedeutici alla liquidazione ed al pagamento delle prestazioni.

Ad avvenuto incasso, l'AO provvederà a riversare le somme dovute al personale interessato mediante procedura stipendiale, nelle misure previste dalle vigenti disposizioni aziendali.

Articolo 4

La presente convenzione avrà efficacia sino alla permanenza dell'indifferibile esigenza della ASM e comunque non oltre due mesi dall'1/4/2016.

Alla sua naturale scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata previa adozione degli atti formalmente necessari e con le eventuali modifiche ritenute opportune.

Le Parti possono in qualsiasi momento recedere dal rapporto, previo preavviso di giorni 30 (trenta) a far data dalla ricezione della relativa comunicazione.

Articolo 5

La ASM garantisce la copertura assicurativa per rischi da responsabilità civile verso terzi connessi alle attività oggetto della presente convenzione, nonché la copertura assicurativa per eventuali danni materiali subiti dai mezzi utilizzati per il viaggio dal personale che effettua le consulenze e, altresì, per eventuali loro infortuni.

Articolo 6

Per qualunque controversia in ordine alla presente convenzione, non definibile in via amichevole, sarà competente il Foro di Matera.

Articolo 7

La presente convenzione, stipulata in forma di scrittura privata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26/4/1986 n. 131.

Articolo 8

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, le Parti fanno espresso rinvio alla disciplina legislativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Matera, lì_____

Il Direttore Generale

Dott. Pietro QUINTO

Cosenza, lì_____

Il Direttore Generale A.O.

Dott. Achille GENTILE